

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1077

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PASSIGLI, BO, BOBBIO, VALIANI,  
GUALTIERI, LA LOGGIA, MACERATINI, MANCINO, PALOMBI,  
RIZ, RONCHI, SALVATO, SALVI, SELLITTI e TABLADINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1994

Contributi alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia

ONOREVOLI SENATORI. - È noto che il compianto senatore Giovanni Spadolini ha in sede testamentaria disposto che la quasi totalità del proprio patrimonio fosse destinata alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia. La Fondazione, oltre alla pubblicazione della omonima rivista, mantiene una ricca biblioteca, preziosa per gli studi di storia contemporanea, e si ripromette un'opera di sostegno alla ricerca e alla formazione di giovani studiosi.

Il gesto del senatore Spadolini, raro in Italia, anche per la mancanza di quelle norme fiscali che in altri Paesi facilitano le donazioni a Fondazioni, merita che anche lo Stato concorra a dotare la fondazione Spadolini Nuova Antologia dei mezzi necessari ad assicurare il raggiungimento dei suoi scopi.

È a tal fine che viene presentato il seguente disegno di legge, che significativamente porta tra le firme dei proponenti quelle dei Presidenti di tutti i Gruppi del Senato.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

1. In considerazione delle alte finalità perseguite dalla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, è autorizzato per il triennio 1995-1997 un contributo annuale in conto capitale di lire 700 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per incrementare il patrimonio librario della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, con particolare riguardo alla storia contemporanea, e per contribuire attraverso borse di studio, convegni e ricerche alla conoscenza dell'evoluzione del sistema politico ed istituzionale dell'Italia repubblicana, è autorizzato per il triennio 1995-1997 un contributo annuale di lire 300 milioni da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, determinato in lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, determinato il lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale

---

**XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI**

---

1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.